

ARPAT - AREA VASTA COSTA - Dipartimento di Piombino - Elba

Via Adige, 12 - Loc. Montegemoli - 57025 - Piombino (LI)

N. Prot.: Vedi segnatura informatica cl.: **01.11.07/2.108; 01.23.07/18.24; 01.11.07/50.1** del **15/05/2019**
a mezzo: PEC

a **Regione Toscana**
Direzione Ambiente ed Energia
SETTORE VIA VAS e OPERE PUBBLICHE DI
INTERESSE STRATEGICO REGIONALE
c.a Arch. Carla Chiodini
regionetoscana@postacert.toscana.it

Oggetto: Procedimento di Valutazione di impatto ambientale (VIA) ex artt. 23 e seguenti del D.Lgs. 152/2006 e artt. 52 e seguenti della L.R. 10/2010 relativo al Progetto da realizzarsi presso il polo industriale in loc. Ischia di Crociano, sito nel Comune di Piombino (LI) Proponente: RIMateria S.p.A.. Convocazione seconda seduta del NURV in data 27/05/2019. Contributo tecnico istruttorio su chiarimenti depositati in data 18/04/2019.

In riferimento al procedimento di Valutazione di impatto ambientale (VIA) in oggetto, relativo al Progetto di ampliamento del polo industriale di RIMATERIA S.p.A. da realizzarsi in loc. Ischia di Crociano, sita nel Comune di Piombino (LI);

Vista la nota della Regione Toscana, n.prot.172871 del 19/04/2019, agli atti ARPAT con prot. n.31149 del 19/04/2019, con la quale veniva rinviata la seduta del 23/04/2019 del NURV al 22/05/2019, ulteriormente rinviata al 27/05/2019 con nota n.prot. 176374 del 24 aprile 2019;

Considerato che tale rinvio si è reso necessario in seguito alla trasmissione da parte del proponente di documentazione aggiuntiva che, secondo il competente Settore regionale, ha richiesto un ulteriore approfondimento istruttorio da parte degli enti competenti;

Esaminata pertanto tale documentazione, resa disponibile dalla Regione Toscana al link <http://www.regione.toscana.it/-/valutazione-di-impatto-ambientale> e costituita da:

- Nota di trasmissione prot.n.1553 del 18/04/2019
- Elaborato VIA-III "Approfondimenti e Proposte integrative" rev.0 del 17/04/2019
- Relazione illustrativa "Linea di scarico acque meteoriche AFERPI – stato di fatto" rev.0 del 09/01/2019

si rileva che essa costituisce risposta del proponente ad alcuni degli aspetti contemplati dai pareri trasmessi dagli Enti per il NURV convocato per il 22/04/2019, pertanto si riportano di seguito le osservazioni tecniche relative alle tematiche di competenza, con riferimento al parere ARPAT trasmesso alla Regione Toscana con nota n.prot. 28455 del 09/04/2019.

1. ***“Impatto odorigeno.*** *Le stime depositate dal proponente e quelle di verifica condotte da ARPAT concordano nel definire livelli di impatto olfattivo significativo su un’ampia area del territorio, con, nei vari scenari emissivi ipotizzabili, valori comunque superiori a 2 ou/m³ sul gruppo dei recettori più prossimi ad ovest degli impianti, soglia che corrisponde a condizioni di presenza di disturbo olfattivo secondo quanto indicato nelle Linee Guida della Provincia di Trento.”*¹

1.1. In questo paragrafo è riportato il parere del Settore specialistico ARPAT Modellistica Diffusionale.

In relazione alla criticità rilevata nel parere ARPAT relativa al possibile impatto olfattivo, nel documento VIA III sopra citato, il proponente precisa che le simulazioni sono state effettuate impostando una serie di condizioni di maggiore impatto rispetto a quelle realizzative del progetto (che prevede minor contenuto di composti organici biodegradabili nei rifiuti futuri rispetto a quelli conferiti in passato, miglioramenti gestionali, minor estensione delle aree di emissione, copertura definitiva delle aree di discarica ecc.). Viene quindi effettuata un’analisi dei casi di superamento delle soglie di 1 ou/m³ e 2 ou/m³ presso i recettori maggiormente soggetti al possibile disturbo, evidenziando tra l’altro come questi episodi si presentino con maggiore frequenza nel periodo notturno ed in quello autunnale e invernale.

In conseguenza vengono proposte delle misure gestionali che, a giudizio del proponente, dovrebbero favorire una riduzione degli episodi di disturbo olfattivo:

1. attivare una programmazione dei conferimenti, ed una conseguente procedura operativa interna, in modo da conferire e mettere a dimora nelle due ore che precedono l’attivazione della chiusura del fronte, solo rifiuti da impatto odorigeno, anche solo potenziale, minimo;
2. nei mesi di giugno, luglio ed agosto, dove sebbene i superamenti olfattometrici risultano minori, la percezione dell’odore da parte della popolazione potrebbe essere maggiore, pertanto verrà attivata la copertura del fronte entro le ore 18:00, in modo da evitare accumuli di emissioni dovute ai fenomeni di inversione termica.

Viene inoltre proposta l’installazione di una stazione fissa di monitoraggio (per H₂S e CH₄) in prossimità dei recettori più colpiti, e la disponibilità alla costituzione di un sistema attivo di monitoraggio degli odori attraverso la popolazione residente nelle aree limitrofe (panel di osservatori).

In relazione a quanto sopra riportato si ritiene utile sottolineare i seguenti elementi tecnici:

1. le simulazioni modellistiche in generale ed in particolare quelle sviluppate nel procedimento in esame presentano indubbiamente un elevato livello di incertezza; ciò è dovuto in sostanza al fatto che la necessaria ricostruzione meteorologica delle condizioni dell’atmosfera che incidono sulla dispersione degli inquinanti (e dell’odore a maggior

¹ Parere ARPAT n.prot. 28455 del 09/04/2019

ragione) è comunque approssimata. Inoltre per il caso specifico occorre ripetere che anche per quanto riguarda gli input emissivi - nonostante le misure effettuate dal proponente, i dati bibliografici e scientifici raccolti ecc. - si hanno incertezze e variabilità (intrinseche) che non sono valutate e valutabili nelle simulazioni effettuate e condizionano i risultati ottenuti; maggiori incertezze peraltro provengono anche dalle caratteristiche stesse degli indicatori statistici che si considerano, essendo questi riferiti da un lato a tempi di mediazione estremamente brevi (peak-to-mean ratio per stimare la concentrazione di picco, ovvero valori di concentrazione di odore relativi ad un tempo di mediazione dell'ordine o inferiore al minuto), dall'altro a condizioni piuttosto estreme (98° percentile annuo di dati orari, quindi il 175° valore più elevato su 8760);

2. il riferimento adottato e considerato per la valutazione dell'impatto olfattivo è tratto dalle Linee Guida della Provincia di Trento², le quali a rigore non costituiscono né una norma di legge né una specifica norma tecnica della Regione Toscana; per loro stessa natura le indicazioni sui livelli di accettabilità riportati (ad esempio 2 ou/m³ per il 98° percentile annuo delle concentrazioni orarie di picco) costituiscono una indicazione per la quale non è escluso che i recettori o la popolazione interessata siano soggetti ad episodi di disturbo olfattivo. Semmai adottando tale riferimento si richiede che venga limitata l'intensità e la frequenza di tali episodi. Esistono a livello internazionale numerosi criteri di definizione dei livelli di accettabilità (Gran Bretagna,, Germania, Australia, Nuova Zelanda ecc.³) che differiscono da questo sia per l'indicatore statistico considerato (frequenza) sia per l'intensità (livello di odore soglia) sia per il metodo di individuazione e calcolo; in generale questi criteri dovendo corrispondere a valutazioni preventive, sono fondamentalmente sviluppati ed applicati ai risultati delle simulazioni modellistiche.

Ciò premesso, si può osservare che le misure gestionali ipotizzate nel documento possono costituire uno strumento di mitigazione dell'impatto olfattivo, tuttavia appare difficile valutarne da un lato l'effetto reale, dall'altro l'applicabilità e le necessarie modalità di controllo della loro messa in opera. Anche relativamente al monitoraggio quanto proposto è senz'altro un valido strumento di controllo, ma non risolve la questione posta nel contributo istruttorio di ARPAT: i risultati delle simulazioni tendono infatti ad indicare la possibilità di un certo livello di disturbo olfattivo. In corrispondenza delle condizioni ambientali del territorio, ARPAT ha ritenuto che tale possibilità non sia accettabile; ciò anche in considerazione del fatto che evidentemente non sembrano sufficienti le garanzie che il futuro impianto comporti ridotte emissioni olfattive.

1.2. Ulteriori valutazioni espresse dal Dipartimento ARPAT di Piombino.

Esaminata la relazione integrativa presentata dal proponente, considerato il parere espresso dal settore Modellistica Diffusionale di ARPAT riportato nel punto precedente, si ritiene inoltre opportuno far presente quanto segue.

2 D.G.P. Trento n. 1087/2016 "Linee guida per la caratterizzazione, l'analisi e la definizione dei criteri tecnici e gestionali per la mitigazione delle emissioni delle attività ad impatto odorigeno":

<https://www.ufficiostampa.provincia.tn.it/Comunicati/Le-nuove-linee-guida-sugli-odori>.

3 Si veda ad esempio:

https://www.sepa.org.uk/media/154129/odour_guidance.pdf;

<http://www.mfe.govt.nz/sites/default/files/media/Air/good-practice-guide-odour.pdf>;

<https://environment.des.qld.gov.au/licences-permits/business-industry/pdf/guide-odour-impact-assess-developments.pdf>;

https://www.epa.sa.gov.au/files/11244_aqep_draft_oct2015.pdf;

<https://www.mfe.govt.nz/publications/air/good-practice-guide-assessing-and-managing-odour>.

Rimateria afferma che lo scenario simulato in relazione alla valutazione di impatto olfattivo è cautelativo. Si conferma che questo deve essere l'approccio, al fine di poter escludere con ragionevole certezza qualsiasi impatto odorigeno da parte della discarica. La mappa di isoconcentrazione di odore presentata dal proponente nel documento in esame non rappresenta, tuttavia, uno scenario cautelativo, per i seguenti motivi:

1. utilizza, come dati di input, i valori medi di flusso specifico di odore determinati presso l'attuale discarica in esercizio, invece dei valori massimi, determinati sempre nella medesima campagna di misure;
2. è stato applicato un fattore di riduzione all'emissione del fronte rifiuti nelle ore notturne in condizioni di copertura giornaliera. A parere di questa Agenzia l'applicazione di tale fattore di riduzione è sconsigliabile. A tal proposito si ricorda che il recente monitoraggio dell'idrogeno solforato, eseguito in prossimità della discarica in esercizio, ha dimostrato la presenza di disturbo odorigeno anche in ore notturne e in giorni festivi.
3. La mappa di isoconcentrazione elaborata a partire dai valori di flusso specifico di odore proposti da ARPAT, tratti dalla pubblicazione APAT 2003, evidenzia un impatto più esteso rispetto allo scenario indicato dal proponente, che interessa un'ampia area del territorio.
4. Il fatto che i fenomeni di disturbo olfattivo attesi si collochino nella maggior parte dei casi in orario notturno, quando gli scenari emissivi ipotizzati dal proponente prevedono ratei di odore inferiori rispetto alle ore diurne, indicano che anche tali livelli possono produrre episodi di disturbo in corrispondenza di particolari condizioni meteorologiche.

Le azioni di carattere gestionale e di controllo contenute nelle integrazioni presentate dal proponente, anche se condivisibili in linea generale per la gestione di un'attività di discarica, non si ritengono tali da poter eliminare l'impatto odorigeno stimato.

2. ***Messa In Sicurezza Permanente del sito LI53.*** *Il proponente non ha verificato, come richiesto, la compatibilità del progetto con gli obblighi di cui al DGRT n.301/2010 punto 7, che prevede un ulteriore periodo di monitoraggio post bonifica al fine del rilascio della certificazione necessaria al riutilizzo delle aree bonificate; tale passaggio risulta necessario a verificare la realizzabilità dell'intero progetto secondo il cronoprogramma proposto.*⁴

Si prende atto di quanto dichiarato dal proponente. In merito alla certificazione della MISP e alla definizione dell'eventuale attività di monitoraggio, si rimanda alla valutazione del competente settore regionale.

Si ritiene comunque opportuno precisare i seguenti aspetti ambientali che caratterizzano l'area in cui è localizzato il sito interessato dall'intervento di MISP:

- La falda sospesa nel riporto, posta a monte idrogeologico del sito, presenta contaminazioni da Metalli, Benzene ed IPA. Tali contaminazioni risultano presenti sia nei piezometri ricompresi nel perimetro del sito sia in quelli posti a monte ed a valle idrogeologico. La realizzazione dell'intervento di impermeabilizzazione del suolo insaturo (MISP) comporterebbe l'annullamento del solo contributo di contaminazione dovuto alla percolazione delle acque meteoriche nel riporto siderurgico, in corrispondenza dell'area

4 Parere ARPAT n.prot. 28455 del 09/04/2019

impermeabilizzata, senza però influire sull'apporto delle acque, contaminate con gli stessi inquinanti, provenienti dal monte idrogeologico e che continuano a lisciviare anche il riporto posto al di sotto della MISP.

I risultati di un monitoraggio post operam nella falda sospesa nel riporto in corrispondenza dell'area oggetto di MISP sarebbero effettivamente difficilmente interpretabili per valutare l'efficacia della stessa MISP. E' inoltre necessario ricordare che le acque contaminate in uscita dal sito saranno oggetto dell'intervento di messa in sicurezza della falda sulla base del progetto che sta predisponendo la società Invitalia per conto del MATTM. Le stesse acque contaminate saranno anche soggette a MISO da parte di Rimateria, così come previsto nel Decreto del Ministero dell'Ambiente del 4 ottobre 2017.

- Altro obiettivo della barriera impermeabilizzante (MISP) è rivolto all'eliminazione dei rischi sanitari dovuti all'esposizione da contatti diretti da suolo superficiale e da inalazione di vapori outdoor dal suolo insaturo e dalla falda. Il Decreto del Ministro dell'Ambiente N° 150 del 14 maggio 2014 ha autorizzato in via provvisoria l'avvio dei lavori previsti nel Progetto di bonifica trasmesso da ASIU. Il Decreto del Ministero dell'Ambiente del 4 ottobre 2017 ha approvato la variante relativa agli interventi previsti per la falda mantenendo inalterato il progetto di bonifica relativo al suolo insaturo già approvato nel Decreto del maggio 2014. E' importante evidenziare come tale Decreto prescriva al punto 6, comma 1 dell'art. 4 che *"in riferimento al percorso di inalazioni vapori, si chiede di effettuare una campagna di monitoraggio del soil-gas in contraddittorio con ARPA Toscana, al fine di confermare l'assenza di rischi sanitari associati al percorso di inalazione vapori"*. Le linee guida nazionali emesse dal SNPA nel novembre 2018 *"Progettazione del monitoraggio di vapori nei siti contaminati"* prevedono che *"si deve assicurare che i dati raccolti siano rappresentativi delle differenti condizioni atmosferiche e stagionali, effettuando più campagne di monitoraggio nell'arco dell'anno"*. In particolare dovranno essere previste quattro campagne ognuna rappresentativa della stagionalità di un anno. A tale proposito si fa presente una possibile interferenza nelle attività di monitoraggio dovuta alla presenza di benzene in falda anche all'esterno del perimetro della barriera impermeabilizzante, che potrebbe disturbare le misure di soil gas rivolte a verificare l'interruzione del percorso di inalazioni vapori per effetto dell'intervento di MISP.

ANALISI DI RISCHIO

(punto 9) Moduli sottocategoria 7.1.a. ex art.7 D.M.27/09/2010 e s.m.i.

Nel nostro parere n.prot. 28455 del 09/04/2019 si afferma: *"L'applicazione dell'analisi di rischio ai moduli di tipo 7.1.a è da ritenersi a nostro giudizio impropria in quanto, essendo tali moduli destinati ai rifiuti di tipo inorganico, non è da prevedere il rilascio di alcuna deroga al DOC."*

In risposta a quanto sopra, il Proponente, citando l'art.7 del DM 27/09/2010 e s.m.i., richiama l'esistenza della possibilità di richiedere deroga al limite previsto per il parametro DOC per tutte le sottocategorie di discarica descritte nello stesso articolo.

A sostegno della propria tesi, il Proponente mette in evidenza la mancanza di una stretta correlazione tra DOC e biodegradabilità del contenuto organico, condizione che renderebbe possibile nella sottocategoria 7.1.a il conferimento di rifiuti con basso contenuto biodegradabile, ma che potrebbero avere in ogni caso una concentrazione di DOC superiore al limite di ammissibilità.

In assenza di specifici dettagli, che comunque dovranno essere chiariti in fase autorizzativa, per la valutazione di impatto ambientale del progetto è necessario che sia valutata la richiesta del proponente sulla base degli obiettivi espliciti del progetto stesso e della sostenibilità da parte del territorio del carico ambientale che il loro raggiungimento comporta.

Questo in riferimento a quanto previsto dalla normativa (art.7 D.M 27/09/2010 e s.m.i.):

“per le sottocategorie di discariche sopra elencate le autorità territorialmente competenti individuano i criteri di ammissibilità in sede di rilascio dell'autorizzazione. Tali criteri sono stabiliti, caso per caso, tenendo conto delle caratteristiche dei rifiuti, della valutazione di rischio con riguardo alle emissioni della discarica e dell'idoneità del sito e prevedendo deroghe per specifici parametri.”

Nel caso in esame, per quanto riguarda gli obiettivi aziendali, si ricorda che il Proponente, nel documento VIA-I-1 ha fornito un indice gerarchico basato sulla provenienza dei rifiuti con priorità a quelli di origine locale provenienti dalla bonifica del SIN di Piombino. Si concorda con il fatto che il criterio di prossimità risulti tuttavia effettivamente condizionato dall'avvio delle operazioni di bonifica del SIN di Piombino e dalla realizzazione del piano industriale di Aferpi in base al recente Accordo di Programma, ma ciò non può giustificare il possibile utilizzo improprio della tipologia di sottocategoria prescelta, nell'attesa dei futuri sviluppi industriali.

La suddivisione della nuova discarica in progetto LI53 in moduli di tipo 7.1.a e 7.1.c, richiesta dal Proponente, dovrà essere coerente con una effettiva differenziazione dei rifiuti conferiti che ne giustificano la suddivisione stessa, pertanto è da ritenere che i moduli del tipo 7.1.a debbano essere dedicati al conferimento di rifiuti con un basso quantitativo di sostanza organica, preferibilmente ma non esclusivamente derivanti dalle operazioni di bonifica e dalle attività industriali di AFERPI.

A conferma di ciò si fa presente che nel progetto (cfr. relazione Tecnica R020_17 par.6.7) non è prevista una rete di aspirazione del biogas per i moduli 7.1.a., ma esclusivamente pozzi duali per l'estrazione del percolato che avranno anche la funzione di meri esalatori di gas, in quanto secondo il proponente *“non ci si aspetta produzione di biogas che possa anche solo giustificare la presenza di una torcia.”* Tale assetto è stato ribadito anche in risposta alla nostra osservazione, riportata con il n.25 nella richiesta di integrazioni della Regione Toscana prot. n. 408844 del 28/08/2018 (agli atti ARPAT con prot. n.60228 del 28/08/2018), con la previsione di un monitoraggio delle potenziali emissioni al fine di valutare la composizione chimica del gas, nonché la definizione di livelli di guardia e di un piano di intervento da attuare in caso di superamento degli stessi.

A fronte di quanto sopra, non potendo escludere un legame tra produzione di biogas e contenuto di sostanza organica, si ritiene che l'assetto previsto non sia coerente con la richiesta di deroga al DOC; questa infatti non garantisce a nostro avviso l'assenza di produzione del biogas.

In merito all'individuazione dei criteri di ammissibilità per la sottocategoria in oggetto in relazione alle caratteristiche del territorio, si ritiene infatti che quanto affermato fino ad oggi renda pleonastico insistere sulla necessità di minimizzazione della produzione di emissioni odorigene moleste, e sulla evidenza che l'ampliamento della discarica possa essere ambientalmente compatibile solo nel caso di riduzione del carico organico e del contenuto putrescibile dei rifiuti; si ritiene pertanto che gli esempi portati dal Proponente di discariche in sottocategoria 7.1.a. con deroga al DOC, rendano conto esclusivamente di situazioni sito specifiche, non sovrapponibili al caso in esame.

Gestione acque meteoriche area LI53

Nel parere ARPAT n.prot. 28455 del 09/04/2019, *“si sottolinea la necessità che, nelle more di realizzazione della campagna di frantumazione, preliminarmente alla MISIP, l'azienda valuti opportune modalità di gestione delle acque meteoriche dilavanti l'area di stoccaggio LI53 dei cumuli di rifiuti, al fine di minimizzare eventuali impatti derivanti dalla loro possibile contaminazione.”*

Nell'Elaborato VIA-III “Approfondimenti e proposte integrative” rev.0 del 17/04/2019A si rimanda al documento “Linea di scarico acque meteoriche AFERPI – stato di fatto di cui AD Provincia di Livorno n.276 del 30.10.2007 – Relazione illustrativa” rev.0 del 9/01/2019, nel quale è stato descritto l'assetto dello scarico, denominato “scarico sud”, che dalla vasca di decantazione, ad oggi sottoposta a sequestro, convoglia le acque raccolte nel fosso Cornia Vecchia.

Nelle integrazioni presentate non sono stati forniti dettagli in merito alle acque dilavanti le aree di stoccaggio LI53 dei cumuli di rifiuti.

Conclusioni

In merito ai seguenti punti oggetto di integrazioni - impatto odorigeno, analisi di rischio, acque meteoriche area LI53 – questa Agenzia conferma il proprio parere espresso in data 09/04/2019.

In merito al punto relativo alla MISIP si rimanda alle ulteriori valutazioni sopra riportate.

A disposizione per qualsiasi chiarimento si rendesse necessario

Cordiali saluti

Responsabile del Dipartimento di Piombino Elba

Dr. Giancarlo Sbrilli⁵

Referente: Dr.ssa Ilaria Rossi – Tel. 055 5305765 – ilaria.rossi@arpat.toscana.it

5 Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005. L'originale informatico è stato predisposto e conservato presso ARPAT in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del D.Lgs 82/2005. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993